REGIONE PUGLIA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROT A00_022 / 749 del 15/4/2020
USC

Al Presidente del Consiglio Regionale
per il tramite del Segretario Generale
del Consiglio

SEDE

Trasmissione a mezzo PEC ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 82/2005

Oggetto: Deliberazione della G.R. n. 522 del 08/04/2020- SGO/DEL/2020/00023 - Approvazione schema di regolamento regionale "Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2 marzo 2006 n. 3 "

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.44, comma 2, della L. R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", si trasmette,tramite pec, la deliberazione n. 522 del 08/04/2020 con la quale la Giunta ha approvato il regolamento riportato in oggetto.

Ai fini, inoltre, del computo del termine previsto dal citato art. 3 della L. R. n. 44 del 20/10/2014, si resta in attesa di conoscere la data di assegnazione del regolamento alla/e Commissione/i Consiliare/i.

Firmato Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Campobasso

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 522 del 08/04/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SGO/DEL/2020/00023

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento regionale "Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2 marzo 2006 n. 3 "

L'anno 2020 addì 08 del mese di Aprile, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Nessuno assente.
Presidente	Michele Emiliano	
V.Presidente	Antonio Nunziante	
Assessore	Cosimo Borraccino	
Assessore	Loredana Capone	
Assessore	Giovanni Giannini	
Assessore	Sebastiano Leo	
Assessore	Raffaele Piemontese	
Assessore	Alfonsino Pisicchio	
Assessore	Salvatore Ruggeri	
Assessore	Giovanni F. Stea	

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria, confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con il Regolamento regionale 30 settembre 2014 n. 18, la Regione Puglia ha disciplinato i requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento, nonché il fabbisogno delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche (CRAP) Dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità.

Dette strutture soddisfano, contestualmente, esigenze di cura-riabilitazione e di contenimento-controllo per i pazienti autori di reato assoggettati a misure di sicurezza non detentive e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

Con l'istituzione delle CRAP Dedicate, il Governo Regionale ha dato attuazione, nell'ambito del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, alle disposizioni della Legge 12 febbraio 2012, n.9 così come modificata dalla Legge 30 maggio 2014, n. 81 che, in particolare, ha previsto il ricovero nelle Residenze per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza quale soluzione residuale, da applicare solo quando risultano acquisiti elementi tali da ritenere ogni diversa misura inidonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla pericolosità sociale del soggetto.

La riforma normativa ha, infatti, posto al centro del nuovo sistema i Dipartimenti di Salute Mentale, quali titolari dei programmi terapeutico riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali, considerando le REMS soltanto un elemento del complesso sistema di cura e di riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato.

Sull'argomento sono intervenute anche le Risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, datate 19 aprile 2017 e 24 settembre 2018, che, oltre a rimarcare il carattere eccezionale dell'applicazione di misure di sicurezza detentive, ne hanno, altresì, sottolineato la necessaria transitorietà, auspicando l'ampliamento dell'offerta assistenziale territoriale, stante la carenza di strutture residenziali alternative.

Anche a livello regionale, dalle interlocuzioni interistituzionali intervenute nell'ambito delle riunioni del Gruppo Tecnico Regionale per il Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, è emerso che la previsione normativa sia del carattere temporaneo della applicazione della misura di sicurezza in REMS, sia del criterio della territorialità degli inserimenti, spesso contrasta con l'insufficienza di un ventaglio di alternative residenziali disponibili sul territorio regionale, che di fatto si traduce in un rallentamento del turn over dalle REMS.

Pertanto, al fine di verificare l'andamento e le criticità, nonché l'adeguatezza del fabbisogno regionale ed aziendale programmato con il R.R. 18/14 delle strutture di nuovo conio e per orientare, altresì, l'attività riorganizzativa sopracitata relativamente alle CRAP Dedicate, in data 17 luglio 2018, la competente Sezione regionale ha convocato gli Enti Gestori delle Strutture in parola.

Dall'esito del predetto incontro e dalle risultanze della riunione del Gruppo Tecnico regionale per il Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, svoltasi in data 10 ottobre 2018, in composizione estesa, tra gli altri, anche agli Enti Gestori delle CRAP Dedicate, è emerso che un elevato numero di pazienti - pari a circa 40 soggetti - è in attesa di inserimento in REMS, nonché l'insufficienza delle CRAP Dedicate attivate sul territorio a soddisfare le richieste di inserimento da parte della

Magistratura di pazienti autori di reato destinatari di misure di sicurezza non detentive, anche quale passaggio successivo alla dimissione dalla REMS, non facilitandone il turn over. Ancora oggi, il numero di pazienti in attesa di inserimento in REMS è sostanzialmente identico a quello rilevato lo scorso anno.

E' stata, altresì, evidenziata la vulnerabilità del requisito organizzativo delle CRAP Dedicate a fronte dei frequenti episodi di comportamenti violenti agiti dagli utenti ospitati nelle Strutture Dedicate, attualmente attive sul territorio pugliese.

Va considerato, inoltre, che, in materia di riorganizzazione della riabilitazione psichiatrica pugliese, la Regione Puglia, anche tramite l'esito dei lavori del Gruppo tecnico-istituzionale regionale, istituito con DGR n. 1786 del 7 novembre 2017, sta procedendo, tra l'altro, alla rimodulazione delle tipologie e dei requisiti organizzativi delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche.

A tal proposito, il predetto Gruppo di Lavoro Tecnico-istituzionale, nel documento tecnico presentato alla Direzione del Dipartimento, giusta mail del 17.12.18, a conclusione della propria attività durata circa un anno, con riferimento alla Rete Regionale di Assistenza ai pazienti psichiatrici autori di reato ha proposto l'incremento tecnico a 12 dei posti letto delle CRAP dedicate anche al fine di consentire il contestuale incremento della dotazione organica (fino a quattro unità lavorative), evidenziando la necessità di valutare, viste le esigenze, anche un incremento del fabbisogno regionale previsto con il R.R. 18/14.

Nello specifico, è stata auspicata la modifica del comma 1 dell'art.3 del R.R. n.18/2014, afferente il fabbisogno delle Strutture riabilitative residenziali per gli autori di reato ad elevata complessità (CRAP Dedicate) chiedendo che lo stesso sia tenuto distinto dal fabbisogno generale dei posti terapeutico- riabilitativi h24, previsti dal R.R. 3/06, ovvero 3 posti letto ogni 10.000 abitanti, in quanto il suddetto fabbisogno è strettamente correlato al processo di Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, che la Regione governa in stretta integrazione con la Magistratura e l'Amministrazione Penitenziaria.

Tuttavia, considerato che la Regione Puglia è attualmente in Programma Operativo ex DGR n. 129/2018, la competente Sezione regionale ha valutato le proposte innanzi esposte e ha condiviso la necessità di apportare modifiche puntuali al testo del R.R. 30 settembre 2014 n. 18, finalizzate a:

- consentire, in linea con le previsioni normative, di snellire, ove possibile, la lista d'attesa di inserimento in REMS, sia attraverso l'incremento della recettività delle CRAP Dedicate, sia aumentando, fino ad un massimo di tre, il numero delle CRAP Dedicate previste nel fabbisogno regionale, sempre nel rispetto del parametro stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. A punto b) del R.R. 3 del 2 marzo del 2006 per i posto letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, modificando il fabbisogno aziendale, nel rispetto di ulteriori circostanze di seguito esplicitate;
- fornire una risposta assistenziale più adeguata agli elementi di complessità che caratterizzano alcuni dei pazienti accolti presso le strutture in questione, di difficile gestione, attraverso il potenzia mento della dotazione organica minima delle CRAP Dedicate;

Tali modifiche al R.R. 18/14 consentirebbero, infatti, di compensare le esigenze legate sia alla recettività che al miglioramento dell'assistenza territoriale offerta, lasciando invariata la tariffa pro-die e pro-capite prevista con DGR 59/2017.

Per il raggiungimento delle predette finalità, pertanto, risulta opportuno modificare il Regolamento n. 18/2014 come di seguito indicato:

- incrementare la capacità ricettiva delle strutture in parola portandola a n. 12 p.l., in luogo dei n. 10 p.l. precedentemente previsti;
- prevedere, stante la previsione normativa ex Art. 12, L. R. 2 maggio 2017, n. 9., quale responsabile sanitario, la figura del Medico Psichiatra, per 30h;
- aumentare le ore settimanali di attività psicologica portandole da 12h a 30h;
- prevedere, in organico, la figura di un assistente sociale;
- prevedere, in organico, la figura del coordinatore della Struttura;
- aumentare a n. 6 unità gli educatori professionali sanitari o tecnici della riabilitazione psichiatrica in luogo dei n. 4 precedentemente previsti;
- prevedere la collaborazione di esperti (artigiani, maestri d'arte, ecc..) per la conduzione di attività specifiche;
- prevedere la possibilità di installazione, nelle strutture in parola, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, nel rispetto della normativa vigente;
- prevedere, sempre nel rispetto del parametro stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. A punto b) del R.R. 3/2006 per i posto letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, un aumento del fabbisogno regionale delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche Dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, previsto dal R.R. 18/14, di prevedere che tale incremento può comportare un aumento massimo di tre CRAP Dedicate rispetto al fabbisogno regionale previsto dal R.R. 18/14, da assegnare a quelle ASL che:

    - non hanno esaurito il fabbisogno aziendale complessivo previsto dal R.R. 3/06, ovvero 3 posti letto ogni 10.000 abitanti, o che potrebbero disporre di porzioni di fabbisogno anche a seguito di cessioni dello stesso tra Aziende, in virtù di protocolli d'intesa tra Direzioni Generali delle Asl;
    - hanno già attivato sul territorio di propria competenza tutte le CRAP Dedicate nel rispetto del fabbisogno aziendale individuato dal R.R. 18/14;
    - dimostrino una reale esigenza di attivazione di un'ulteriore CRAP Dedicata in luogo di una struttura riabilitativa psichiatrica residenziale con copertura assistenziale per 24 ore;
    - L'incremento del fabbisogno delle CRAP Dedicate potrà avvenire solo su richiesta dei Dipartimenti di Salute Mentale delle sopraindicate Aziende che ne manifestino la necessità, verificata l'esigenza reale di attivazione della suddetta tipologia di struttura.

A tal fine, si propone di congelare l'attuale numero di posti letto residui rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/2006, ovvero 3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture terapeutico-riabilitative residenziali h24 (CRAP di tipo intensivo), da riassegnare su base regionale per un totale di n. 36 posti letto alle istituende CRAP dedicate. A far data dall'approvazione del presente provvedimento non saranno ritenute ammissibili le nuove istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di CRAP di tipo intensivo ex R.R. n. 7/2002 e s.m.i. Parimenti, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per CRAP di tipo intensivo già pervenute alla data di approvazione del presente provvedimento saranno esitate con parere sfavorevole rispetto al fabbisogno regionale.

Inoltre, si concedono alle ASL trenta giorni, a decorrere dalla data di notifica della presente deliberazione, per avanzare richiesta di trasformazione dei posti letto disponibili tramite una relazione dettagliata che certifichi la sussistenza delle condizioni. Successivamente, si procederà alla modifica del R.R. 18/2014 con riferimento al fabbisogno, in sede di approvazione definitiva del presente schema di regolamento.

Inoltre, al fine di consentire alle CRAP Dedicate già attive sul territorio di adeguarsi alle innovazioni previste dal presente regolamento, si propone che le stesse debbano provvedere entro e non oltre il 31.12.2020. A tal fine le CRAP dedicate già autorizzate all'esercizio e già autorizzate all'esercizio ed accreditate, presentano istanza al Servizio Accreditamento e Qualità, relativo di cronoprogramma in relazione ai tempi di adeguamento al nuovo standard organizzativo, fermo restando il possesso dei requisiti strutturali già previsti dall'art. 1, comma 5 del R.R. n. 18/2014, l'adeguamento del numero delle stanze alla nuova ricettività di n. 12 p.l. ed il rispetto del termine ultimo previsto per il 31/12/2020. Si precisa che, nella fase transitoria, finché le strutture già accreditate istituzionalmente o autorizzate all'esercizio non si saranno adeguate ai nuovi requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla modifica regolamentare, le stesse non potranno accogliere più di n. 10 pazienti.
In riferimento alle CRAP dedicate che hanno ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione a seguito di rilascio di parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, le stesse dovranno uniformarsi ai nuovi requisiti proposti dal presente regolamento ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

In aggiunta, si propone, al fine di raggiungere l'obiettivo di incrementare la capacità ricettiva delle strutture in parola rientranti nel fabbisogno stabilito dal R.R. n. 18/2014 portandole da n. 12 p.l., in luogo dei n. 10 p.l. precedentemente previsti, di incrementare il fabbisogno regionale previsto dal R.R. n. 3/2006 di n. 20 p.l.

Preso atto del parere tecnico finalizzato alla presa d'atto degli effetti finanziari sul Fondo Sanitario Regionale della presente proposta di deliberazione, sottoscritto, altresì, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e del relativo stanziamento previsto nel limite di 3 milioni di euro sullo specifico capitolo di spesa.

Preso atto di quanto riportato con la presente deliberazione, si prevede un onere aggiuntivo sulle risorse del FSR, rispetto alla spesa storica per l'acquisto delle prestazioni per le CRAP Dedicate, per un importo complessivo così pevisto:

- Per l'esercizio 2020 una maggiore spesa massima prevista in € 1.537.015,00 corrispondente all'aumento dei posti letto delle CRAP dedicate già previste nel fabbisogno regionale, pari a n. 20 p.l.;
- A valere dal 2021 una maggiore spesa massima prevista in € 3.000.000,00 corrispondente alla maggiore spesa di cui al punto precedente più quanto previsto dall'aumento del fabbisogno di n. 3 CRAP dedicate, tenuto conto che a tale aumento di posti seguirà la messa in atto delle procedure previste dalla L.R. n. 9/2017 ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il cui importo necessario per l'acquisto delle prestazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, è pari ad € 1.462.985,00.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

- di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di approvare lo schema di Regolamento Regionale "Modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014 n. 18 <Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accredita mento delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale> e modifiche al Regolamento regionale 2 marzo 2006 n. 3 <Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie >" nel testo di cui all'allegato A al presente provvedimento.
- di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art. 44 co.2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.
- di notificare il presente provvedimento alle Direzioni Generali ed alle Direzioni dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali, affinché le stesse, verificata l'esigenza reale di attivazione della suddetta tipologia di struttura, manifestino la necessità di avanzare richiesta di trasformazione dei posti letto disponibili tramite una relazione dettagliata che certifichi la sussistenza delle condizioni. A tal fine, si concedono alle Aziende sanitarie Locali trenta giorni, a decorrere dalla data di notifica della presente deliberazione. Successivamente, si procederà alla modifica del R.R. 18/14 con riferimento al fabbisogno, in sede di approvazione definitiva del presente schema di regolamento.
- di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti del citato art. 44 co.2 della L.R. 7/2004, l'approvazione definitiva del Regolamento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II "

La presente deliberazione prevede un onere aggiuntivo sulle risorse del FSR per un importo complessivo così previsto:

Ai fini della copertura finanziaria, si attesta:

- Per l'esercizio 2020 la spesa massima prevista pari a € 1.537.015,00 trova copertura sullo stanziamento del capitolo 711033 del bilancio di previsione anno 2020;
- Per il biennio 2021 e 2022 la maggiore spesa massima prevista in € 3.000.000,00 trova copertura sullo stanziamento previsto sul capitolo 711033 del bilancio di previsione anno 2021 e 2022

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio: Elena MEMEO

Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)

IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)

PARERE DI REGILARITA' CONTABILE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime: PARERE POSITIVO sulla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Regionale.

Bari, 19/03/22

LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di approvare lo schema di Regolamento Regionale "Modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014 n. 18 <Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accredita mento delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale> e modifiche al Regolamento regionale 2 marzo 2006 n. 3 <Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie >" nel testo di cui all'allegato A al presente provvedimento;
- di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art. 44 co.2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
- di notificare il presente provvedimento alle Direzioni Generali ed alle Direzioni dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali, affinché le stesse, verificata l'esigenza reale di attivazione della suddetta tipologia di struttura, manifestino la necessità di avanzare richiesta di trasformazione dei posti letto disponibili tramite una relazione dettagliata che certifichi la sussistenza delle condizioni. A tal fine, si concedono alle Aziende sanitarie Locali trenta giorni, a decorrere dalla data di notifica della presente deliberazione. Successivamente, si procederà alla modifica del R.R. 18/14 con riferimento al fabbisogno, in sede di approvazione definitiva del presente schema di regolamento;
- di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti del citato art. 44 co.2 della L.R. 7/2004, l'approvazione definitiva del Regolamento.

Il Segretario della Giunta

Il Segretario Generale della Giunta Regionale
Dott. Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta

dott. MICHELE EMILIANO

□ Il presente documento CONTIENE allegati
□ Dalla pagina successiva seguono gli allegati (**A**) le cui pagine sono numerate in modo consecutivo a partire dalla pagina 01 fino alla pagina 02.

ALLEGATO A)

Modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014 n. 18 *"Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accredita mento delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale"* e modifiche al Regolamento regionale 2 marzo 2006 n. 3 *"Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie"*

Articolo 1

Il Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 "Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale" è così modificato ed integrato:

All'articolo 1, "Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti psichiatrici autori di reato ad elevata complessità",

al comma 2, le parole "n. **10**", vengono sostituite dalle seguenti "n.**12**";

il comma 3, è sostituito così come segue:
La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità deve disporre almeno del seguente organico:

- dirigente medico psichiatra- responsabile sanitario: n. 1 a 30 ore settimanali
- dirigente psicologo: n. 1 a 30 ore settimanali
- educatore professionale sanitario o tecnico della riabilitazione psichiatrica coordinatore: n. 1 a tempo pieno
- educatore professionale sanitario o tecnico della riabilitazione psichiatrica coordinatore: n. 5 a tempo pieno
- assistente sociale: n.1 a tempo pieno
- infermiere: n. 5 a tempo pieno
- operatore socio sanitario: n. 5 a tempo pieno.

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

3 bis Gli Enti Gestori delle CRAP Dedicate già in possesso dell'accreditamento istituzionale *e/o* dell'autorizzazione all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l'obbligo di adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dall'art 1, co.3, entro e non oltre il 31.12.2020.

A tal fine le CRAP dedicate già autorizzate all'esercizio e le CRAP dedicate già autorizzate all'esercizio ed accreditate, presentano istanza al Servizio Accreditamento e Qualità di adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, corredata di relazione illustrativa del cronoprogramma in relazione ai tempi di adeguamento al nuovo standard organizzativo, fermo restando il rispetto del termine ultimo previsto per il 31/12/2020, il possesso dei requisiti strutturali già previsti dall'art. 1, comma 5 del R.R. n. 18/2014 e l'adeguamento del numero delle stanze alla nuova ricettività di n. 12 p.l.
Nella fase transitoria, finché le strutture già accreditate istituzionalmente e/o accreditate all'esercizio sul territorio non si saranno adeguate ai nuovi requisiti organizzativi e strutturali, le stesse non potranno accogliere più di n.10 pazienti.

La mancata presentazione dell'istanza di adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio e/o dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

Le CRAP dedicate che hanno ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione a seguito di rilascio di parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, si uniformano ai nuovi requisiti proposti dal presente regolamento entro il termine di validità del parere di compatibilità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

3 ter Nelle CRAP dedicate può essere prevista la collaborazione di esperti (artigiani, maestri d'arte, ecc...) per la conduzione di attività specifiche.

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

5 bis Al fine di migliorare i livelli di sicurezza nell'erogazione dei servizi offerti, è consentita l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. Le registrazioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e s.i.m. relativamente all'art. 1, lettera b) "Strutture riabilitative psichiatriche.

Articolo 2

Il Regolamento Regionale 2 marzo 2006 n. 3 <Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie >" è così modificato ed integrato:

All'articolo 1, lettera A, lettera b) "Strutture riabilitative psichiatriche", al punto *I. Regime residenziale e semiresidenziale*

dopo le parole "Il fabbisogno è stabilito in 3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture per acuti e subacuti (copertura assistenziale per 24 ore)"

sono aggiunte le parole

"fatti salvi n. 20 posti letto necessari per adeguare da n. 10 p.l. a n. 12 p.l. la capacità ricettiva delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità.

Il presente allegato è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso

Allegato unico alla deliberazione
n. 522 del 08/04/2020
composta da n. 2 (due) facciate
Il Segretario della G.R.
Dott. Giovanni Campobasso